

Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi

Edizione 03.2014

E Bagaglio da viaggio (modulo 2)

Indice

Estensione dell'assicurazione

- E1 Cose e spese assicurate
E2 Rischi assicurati
E3 Limitazione della garanzia per valori pecuniari
E4 Nessun diritto alle prestazioni

Sinistro

- E5 Obblighi in caso di sinistro
E6 Calcolo del danno
E7 Calcolo dell'indennizzo

Ulteriori disposizioni

- E8 Obblighi di diligenza e altri obblighi
E9 Basi contrattuali complementari
E10 Definizioni

Estensione dell'assicurazione

E1 Cose e spese assicurate

- 1.1 Sono assicurati al valore a nuovo tutti gli oggetti che gli assicurati portano con sé in viaggio per le proprie necessità ai sensi dell'articolo A14.1 delle Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi, A Disposizioni comuni.
1.2 I costi per gli acquisti, che si rendono indispensabili per la ritardata consegna del bagaglio di viaggio da parte di un vettore di trasporto incaricato all'uopo.
1.3 I costi per la duplicazione dei documenti di identità e di altri tipi di documento, che sono connessi al verificarsi di un danno assicurato.

E2 Rischi assicurati

- 2.1 Furto
L'assicurazione copre i danni al bagaglio di viaggio di cui tracce, testimoni o altri elementi legati alle circostanze forniscano prove concludenti e che siano riconducibili alle seguenti cause:
a) furto con scasso, cioè il furto i cui autori si introducano con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso a un contenitore che si trova all'interno di esso. Viene assimilato al furto con scasso il furto commesso con l'utilizzo di chiavi o codici regolari se l'autore se ne è impossessato mediante furto con scasso o rapina;
b) rapina, cioè furto con minaccia di violenza o effettivo uso di violenza nei confronti degli assicurati, nonché il furto in caso di incapacità di difesa a causa di decesso, perdita dei sensi o infortunio;
c) furto semplice, cioè il furto che non viene considerato né furto con scasso né rapina.
2.2 Danneggiamenti e distruzione imprevisti e improvvisi causati da una forza esterna come pure i danni dovuti a perdita, smarrimento e dimenticanza.
2.3 Mancata consegna del bagaglio di viaggio da parte di un vettore di trasporto incaricato.

E3 Limitazione della garanzia per valori pecuniari

I valori pecuniari sono assicurati in caso di furto con scasso e rapina, ai sensi dell'articolo E2.1 a) + b), fino a concorrenza della somma di assicurazione indicata in polizza per il bagaglio di viaggio, in ogni caso al massimo fino a CHF 5'000.

E4 Nessun diritto alle prestazioni

- 4.1 Restano esclusi dalla garanzia i danni:
a) ad articoli commerciali, attrezzi e utensili professionali;
b) a veicoli a motore, rimorchi di veicoli a motore e motoveicoli, accessori compresi;

- c) a navi e barche per le quali è prescritta un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile e quelle che non rientrano regolarmente al domicilio dell'assicurato dopo l'uso, compresi i loro accessori;
d) ai velivoli per cui sia previsto l'obbligo di iscrizione al registro dell'aviazione, compresi i loro accessori;
e) alle cose per le quali esiste un'assicurazione particolare. Questa clausola non si applica qualora l'assicurazione alla quale si fa riferimento contenga una clausola analoga;
f) da incendio ed elementi naturali a cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione;
g) che sono connessi direttamente o indirettamente a:
- eventi bellici;
- violazione della neutralità;
- rivoluzione, ribellione, insurrezione;
- disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
- terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;
e alle misure adottate per contrastarli;
h) che, indipendentemente dal fatto che vi abbiano contribuito altre cause in un qualsiasi ordine, sono da attribuire direttamente o indirettamente a:
- materiale radioattivo;
- fissione o fusione nucleare;
- contaminazione radioattiva;
- rifiuti e combustibili nucleari;
- ordigni esplosivi nucleari o qualsiasi arma nucleare;
e alle misure adottate per contrastarli.

Se l'assicurato viene sorpreso al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein da un evento di cui all'art. E4.1 g) o E4.1 h), sussiste copertura assicurativa per i primi 14 giorni dal primo manifestarsi di tale evento.

- 4.2 Rimangono esclusi dalla garanzia in caso di furto semplice ai sensi dell'articolo E2.1 c):
a) i valori pecuniari.
4.3 Rimangono esclusi dalla garanzia, in caso di danneggiamenti e distruzione imprevisti e improvvisi causati da una forza esterna nonché perdita, smarrimento e dimenticanza di cui all'articolo E2.2 e in caso di mancata consegna dei bagagli di viaggio da parte di un vettore di trasporto incaricato ai sensi dell'articolo E2.3 i danni:
a) a velocipedi;
b) a navi e barche per cui non sia prescritta alcuna assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, accessori compresi;
c) a velivoli per cui non sia previsto l'obbligo di iscrizione al registro dell'aviazione, compresi gli accessori;

- d) a valori pecuniari, gioielli e orologi, titoli di viaggio, francobolli, atti e documenti commerciali;
- e) dovuti all'azione graduale della temperatura e degli agenti atmosferici;

- f) da usura;
- g) dovuti alle caratteristiche naturali del bene;
- h) determinati durante l'utilizzo di attrezzature sportive (es. sci).

Sinistro

E5 Obblighi in caso di sinistro

- 5.1 In caso di furto è necessario sporgere immediatamente denuncia alla polizia. La società deve essere informata tempestivamente in caso di ritrovamento degli oggetti rubati.
- 5.2 Per i danni al bagaglio di viaggio deve essere richiesta apposita certificazione all'azienda di viaggio o di trasporto.

E6 Calcolo del danno

- 6.1 Per il bagaglio di viaggio il danno viene calcolato in base all'importo necessario per il riacquisto al valore a nuovo al momento in cui si è verificato il sinistro (= valore di risarcimento), meno il valore di ciò che resta. Il valore affettivo personale non è oggetto di risarcimento.
- 6.2 In caso di danni parziali, il danno viene calcolato in base alle spese necessarie per una sostituzione parziale ovvero per la riparazione e viene risarcito l'eventuale deprezzamento (in ogni caso non oltre il prezzo d'acquisto di un oggetto nuovo equivalente).
- 6.3 Dalla liquidazione del danno vengono dedotti i danni preesistenti.

E7 Calcolo dell'indennizzo

- 7.1 L'indennizzo viene calcolato in questa sequenza:
 - a) dall'importo del danno calcolato secondo il contratto e la legge viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
 - b) in seguito si applicano le limitazioni delle prestazioni se previste dalle Condizioni generali o dalla polizza;
 - c) l'indennizzo si limita alla somma di assicurazione. Le spese assicurate di cui all'art. E1.2 vengono corrisposte, oltre alla somma assicurata per il bagaglio di viaggio, fino all'importo concordato.

Ulteriori disposizioni

E8 Obblighi di diligenza e altri obblighi

Durante i soggiorni in albergo, valori pecuniari, gioielli e orologi devono essere conservati in una cassaforte chiusa a chiave, se la persona che ne è responsabile non li indossa o li ha con sé o non li sorveglia personalmente.

E9 Basi contrattuali complementari

Valgono inoltre le disposizioni contrattuali previste dalle Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi, A Disposizioni comuni.

E10 Definizioni

- 10.1 Valore a nuovo
L'importo richiesto per il nuovo acquisto o la nuova fabbricazione di cose, inclusi i dazi doganali, le spese di trasporto, di installazione e tutte le altre spese accessorie; per danni parziali, al massimo l'importo delle spese di riparazione e l'eventuale deprezzamento residuo.
- 10.2 Valore di risarcimento
Definizione del valore al momento del sinistro. Il valore di risarcimento è determinante per l'ammontare dell'indennizzo.
- 10.3 Danno parziale
Si tratta di danno parziale se, al momento del sinistro, le spese presunte per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata sono minori al loro valore a nuovo.
- 10.4 Valori pecuniari
Denaro contante, carte di credito, carte cliente, cartevallori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o merci commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle non incastonate.
- 10.5 Gioielli e orologi
Oggetti realizzati con la lavorazione di metalli preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da tasca di ogni tipo.
- 10.6 Disordini interni
Sono considerati tali le violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i relativi saccheggi.